

Notiziario Breve n. 11

29 novembre 2019

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Principali adempimenti mese di dicembre 2019](#)

Pag. 1



- ♦ [Limiti all'utilizzo del contante e obbligo di Pos](#)
- ♦ [Strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi](#)
- ♦ [Documento commerciale emesso dal registratore telematico](#)
- ♦ [Procedura pratica di installazione del registratore telematico](#)
- ♦ [Reso di merce con registratore telematico](#)

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6



[In evidenza](#)

CORRISPETTIVI TELEMATICI PER CONTRIBUENTI FORFETTARI

- L'obbligo di invio telematico dei corrispettivi riguarda, dal 1.01.2020, anche i contribuenti in regime forfettario. Tuttavia, qualora essi intendano emettere (in alternativa) la fattura, tale documento potrà essere emesso ancora in forma cartacea e non elettronica.



[Principali adempimenti mese di dicembre 2019](#)

Lunedì 16 dicembre	Imu	Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2019.
	Tasi	Saldo - Termine di versamento del saldo TASI dovuto per il 2019.
	Statuti S.r.l.	Adeguamento - Fino al 16.12.2019 le S.r.l. già costituite alla data del 16.03.2019 (data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa - D. Lgs. 14/2019) potranno effettuare l'adeguamento statutario alle nuove norme introdotte dal Codice.
Venerdì 20 dicembre	Imposte dirette	Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
	Fattura elettronica	Consultazione - Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20.12.2019 (Comunicato Ag. Entrate 30.10.2019).
Venerdì 27 dicembre	Iva	Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2019.
Martedì 31 dicembre	Imposte dirette	Redditi 2019 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2019 al 30.06.2019.
	Imu-Tasi	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu e Tasi relativa agli acquisti del possesso o all'inizio della detenzione avvenuti nel 2018 (D.L. 34/2019).

Nota

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



Limiti all'utilizzo del contante e obbligo di Pos

L'art. 18 D.L. 124/2019 ha introdotto modifiche all'art. 49 D. Lgs. 231/2007, volte a ridurre progressivamente, dapprima a € 2.000 e successivamente a € 1.000 la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Inoltre, ha introdotto, dal 1.01.2020, specifiche sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite Pos, nonché un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sugli incassi tramite Pos.

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE	<ul style="list-style-type: none"> A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di trasferimento del contante (e titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi¹ (persone fisiche o giuridiche) e la soglia sono riferiti alla cifra di € 2.000 (anziché € 3.000). A decorrere dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di € 1.000. 	<p>Il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati³.</p>			
	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Sanzione²</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000. Per le violazioni che riguardano importi superiori a € 250.000, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale. </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Minimo edittale</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000 (anziché € 3.000). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a € 1.000. </td> </tr> </table>	Sanzione ²	<ul style="list-style-type: none"> Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000. Per le violazioni che riguardano importi superiori a € 250.000, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale. 	Minimo edittale	<ul style="list-style-type: none"> Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000 (anziché € 3.000). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a € 1.000.
Sanzione ²	<ul style="list-style-type: none"> Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000. Per le violazioni che riguardano importi superiori a € 250.000, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale. 				
Minimo edittale	<ul style="list-style-type: none"> Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000 (anziché € 3.000). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a € 1.000. 				
SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO	Soggetti	Esercenti attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche professionali.			
	Importo sanzione	A partire dal 1.07.2020 , nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.			
	Procedure e termini	Per le sanzioni si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla L. 689/1981, ad eccezione dell'art. 16 sul pagamento in misura ridotta (oblazione).			
	Autorità rilevante	L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.			
	Accertamento delle violazioni	<ul style="list-style-type: none"> All'accertamento delle violazioni provvedono: <ul style="list-style-type: none"> gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (art. 13, c. 1 L. 689/1981); gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 			

Note

- Con le parole "soggetti diversi" il legislatore si riferisce a entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intersocietari **tra due società**, o **tra il socio e la società** di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Inoltre, è possibile prelevare o versare in banca contante di importo pari o superiore al limite sul proprio conto corrente, in quanto ciò non configura un trasferimento tra soggetti diversi (Faq Mef).
- Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che "subisce l'azione", che ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge (Faq Mef).
- Il divieto è riferito al valore complessivo da trasferire; quindi, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori di importo pari o superiore al limite, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) **ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es.: pagamento rateale)**. In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione **valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo** (Faq Mef).



Strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite **memorizzazione** e **trasmissione telematica** degli stessi all'Agenzia delle Entrate. Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d'affari superiore a € 400.000. Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal **1.01.2020**.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, **rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali** (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale (salvo indicazione di ulteriori dati) ma che potrà essere **conservato come garanzia** del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

CARATTERISTICHE

Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

REGISTRATORE TELEMATICO

- Consiste in un **registratore di cassa con capacità di connettersi a Internet**.
- Esistono diversi modelli di RT a seconda dell'operatività dell'esercente o dell'artigiano (esempio: RT fisso, RT portatile).

- In considerazione delle scadenze di entrata in vigore dell'obbligo di effettuare i corrispettivi elettronici, è importante verificare sul mercato, prima possibile, il modello più idoneo alle proprie esigenze e acquistare tale strumento presso i rivenditori autorizzati.
- In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già in uso.

- Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale.
- A differenza del registratore di cassa, al momento della chiusura di cassa il registratore telematico, **in automatico** (senza alcun intervento dell'esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell'Agenzia delle Entrate in modo sicuro.

Pertanto, è anche possibile utilizzare il registratore telematico senza connessione alla rete Internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni, nonchè **connettere l'apparecchio alla rete Internet al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione**.

PROCEDURA WEB GRATUITA

- La procedura “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell'Agenzia, è utilizzabile anche su dispositivi mobili.
- La procedura è messa a disposizione **gratuitamente** dall'Agenzia delle Entrate.

SCELTA DELLO STRUMENTO

Frequenza elevata di operazioni

Per gli operatori che finora hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa (esempio: un bar) o ricevute fiscali con una certa ripetitività (esempio: le ricevute compilate con software gestionali), sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico.

È possibile memorizzare ed emettere i documenti commerciali al momento di effettuazione delle operazioni, anche se il registratore telematico non è connesso in rete: la connessione sarà necessario attivarla al momento della chiusura di cassa.

Bassa frequenza di operazioni

- Gli operatori che usavano **ricevute** (bollettario madre/figlia) **compilate a mano** (per esempio, **idraulici**, falegnami, ecc.) potranno valutare l'opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la **nuova procedura predisposta dall'Agenzia delle Entrate**.

Pertanto, la procedura si adatta maggiormente agli operatori che, al momento di effettuazione dell'operazione, hanno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale.

- Tuttavia, la procedura web necessita di una **connessione di rete sempre attiva** al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell'operazione.

UTILIZZO CONGIUNTO

L'esercente o l'artigiano può anche decidere di utilizzare sia il registratore telematico che la procedura web.

Ad esempio, se ha installato il registratore presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es.: manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web.

Sarà il sistema dell'Agenzia delle Entrate a sommare i corrispettivi pervenuti dal registratore telematico e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.



[Documento commerciale emesso dal registratore telematico](#)

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante ricevuta e scontrino fiscale. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. I registratori telematici sono in grado di stampare, anche virtualmente, il documento commerciale definito dal decreto ministeriale, rispettando il layout di stampa definito nell'allegato "Allegato - Layout documento commerciale".

CONTENUTO DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

- Data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita Iva dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- **descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi**; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Nota

- Si ritiene che la generica dicitura "Reparto 1" oppure "Reparto 2" debba essere sostituita con voci più analitiche relative alla cessione di beni o prestazione di servizi.
- Ad esempio, in caso di sostituzione di pneumatici, è consigliabile indicare il codice fiscale o il nominativo del cliente nonché la prestazione eseguita o il tipo di pneumatico installato, quale titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia.

Validità ai fini fiscali

- Al fine di esplicitare gli effetti fiscali per il compratore (deduzione delle spese e deduzione/detrazione degli oneri), il documento commerciale contiene anche il **codice fiscale** o il **numero di partita Iva** dell'acquirente.
- L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente **non oltre il momento di effettuazione dell'operazione**.

Appendice

In calce al documento commerciale - almeno 3 righe dopo il logotipo fiscale ed il numero di matricola - può essere inserita una "APPENDICE", eventualmente distaccabile, nella quale possono essere riportati, se eventualmente presenti, i dati o le immagini che l'esercente reputa opportuno per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, la specificazione delle tipologie di pagamento, ecc.).

Fini commerciali

Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Fini fiscali

- Il documento commerciale valido ai fini fiscali è considerato idoneo ai seguenti fini:
 - deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
 - deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'Irpef;
 - applicazione dell'art. 21, c. 4, lett. a) D.P.R. 633/1972, consentendo la **fatturazione differita**, in quanto vale come un documento di trasporto, o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l'operazione si è realizzata.

Trasmissione telematica delle spese sanitarie

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale».

EFFICACIA DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

[ESEMPIO DI DOCUMENTO COMMERCIALE PRODOTTO IN FORMATO PDF DAL PORTALE "FATTURE E CORRISPETTIVI"](#)



Procedura pratica di installazione del registratore telematico

Dopo che il cliente ha selezionato l'installatore del nuovo registratore telematico, deve porre in essere alcune attività finalizzate all'accreditamento nel sito "fatture e corrispettivi" dell'agenzia delle entrate e scaricare il QR Code abbinato. Si sintetizzano le diverse fasi operative che possono interessare l'esercente e/o il consulente fiscale.

FASE 1

Decisione di acquisto

- Il cliente conferma all'installatore l'intenzione di acquistare il nuovo registratore telematico.



FASE 2

Accreditamento sito fatture e corrispettivi

- Ad avvenuta conferma del cliente per il registratore telematico, il cliente deve **accreditarsi**, accedendo al proprio cassetto fiscale (solitamente le credenziali le ha il consulente).
 - *Accedere al proprio cassetto fiscale*
 - *Area fatture e corrispettivi AE*
 - *Corrispettivi*
 - *Vai a Corrispettivi*
 - *Accreditamento*
 - *Accreditati*
 - *Gestore ed Esercente*
 - *Compilare dati mancanti*
 - *Tipologia = Esercente*
 - *Salva*
- Il cliente deve dare conferma all'installatore (ad esempio, tramite mail o altro) dell'avvenuto accreditamento. L'installatore invierà la conferma d'ordine del registratore telematico.



FASE 3

Pagamento del registratore telematico e attivazione

- Il cliente effettua il bonifico all'installatore/venditore, indicando nella causale "*Registratore telematico - Conferma d'ordine n., data*".
- Ad avvenuto bonifico sarà effettuata l'associazione della matricola alla partita Iva del cliente e sarà emessa fattura da parte dell'installatore/venditore.
- Il cliente attende conferma dell'installatore dell'avvenuta attivazione del registratore telematico.



FASE 4

Ricerca del dispositivo

- *Accedere al cassetto fiscale area Fatture e corrispettivi AE*
- *Corrispettivi*
- *Vai a Corrispettivi*
- *Gestore ed Esercente*
- *Accedi ai Servizi*
- *Ricerca dispositivo*
- *Ricerca*



FASE 5

Stampa QR Code

- Il cliente dovrà scaricare il QR Code abbinato alla matricola del Registratore Telematico e lo invia all'installatore tramite mail o altro mezzo.



FASE 6

Installazione registratore telematico

- Il tecnico contatterà il cliente per programmare la consegna.
- All'atto della consegna il cliente deve disporre di:
 - connessione Internet attiva e funzionante;
 - cavo di rete che arrivi al registratore telematico (WiFi o HotSpot nel caso di ambulanti con RT WiFi).
- Nel caso il cliente non avesse le informazioni necessarie riguardanti la propria rete o sia necessario un adeguamento, sarà necessario procedere in via preliminare.



Reso di merce con registratore telematico

Il registratore telematico può disporre anche di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima dell'emissione del documento; successivamente, deve essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per annullo o per reso merce. Per favorire tale procedura, il registratore telematico consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio con riferimento al documento commerciale principale, che deve essere correlato all'operazione di reso. Tale pratica, infatti, è consentita se è possibile ricostruire l'intero iter dell'operazione, con la messa a disposizione di tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario. Il registratore, in tale ipotesi, emette il documento commerciale per reso merce. Le medesime funzionalità sono disponibili sul portale dell'Agenzia delle Entrate "Fatture e corrispettivi".

ANNULLO O RESE MERCE

- Per favorire la corretta emissione di un documento commerciale per annullo o per reso merce, con riferimento al documento commerciale principale, il registratore telematico ne consente la ricerca nella memoria permanente di dettaglio.
- Solo in caso di ricerca senza successo, il registratore telematico consente l'inserimento manuale dei dati di riferimento del documento principale.

Il registratore telematico deve consentire l'annullamento totale del documento richiamato ed evitare la possibilità che uno stesso documento commerciale possa essere annullato più volte.

DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO O RESE MERCE

Per procedere all'emissione di un documento di annullo o reso merce, deve essere preliminarmente effettuata una **ricerca del documento commerciale di vendita di riferimento nella memoria permanente di dettaglio del dispositivo**.

Laddove il documento commerciale per annullo o reso merce sia richiesto dall'acquirente sulla base di uno scontrino fiscale, si può procedere con l'emissione di un documento commerciale per annullo o reso merce in modalità manuale, specificando tutti gli estremi dello scontrino fiscale a cui si fa riferimento.

- L'individuazione del documento commerciale di riferimento avviene nella memoria permanente di dettaglio verificando la corrispondenza con:
 - la matricola del dispositivo dal quale il documento commerciale è stato emesso;
 - l'identificativo del documento commerciale (composto dal numero progressivo di chiusura seguito dal numero progressivo del documento commerciale).

ESITO POSITIVO DELLA RICERCA

È possibile procedere all'emissione del documento commerciale per annullo o reso merce per un importo pari o inferiore alla capienza di ciascuna aliquota del documento di vendita.

ESITO NEGATIVO DELLA RICERCA

Il documento commerciale è stato emesso da un **altro dispositivo** (matricola del dispositivo - RT o server RT - differente dalla matricola stampata sul documento commerciale).

Si può procedere con l'emissione di un documento commerciale per annullo o reso merce in modalità **manuale**, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento.

Il documento è stato emesso dallo stesso dispositivo (matricola del dispositivo uguale alla matricola stampata sul documento commerciale).

- Se la data del documento commerciale di riferimento è antecedente alla data del primo documento commerciale presente nella memoria di dettaglio (caso del DGFE **sostituito**): si può procedere con l'emissione di un documento per annullo o reso merce in modalità **manuale**, specificando tutti gli estremi del documento commerciale a cui si fa riferimento.
- Se la data del documento commerciale è successiva alla data del primo documento commerciale presente nella memoria di dettaglio: si tratta di una situazione anomala che il sistema deve segnalare; inoltre, non deve essere possibile proseguire con l'emissione del documento commerciale per annullo o reso merce neanche in modalità manuale.

PROCEDURE

- Le procedure di reso sono applicabili anche al documento commerciale, laddove la procedura di rettifica dell'Iva offre idonee garanzie in merito alla certezza dell'operazione di reso, effettuata mediante:
 - rimborso in denaro del prezzo pagato;
 - sostituzione del bene reso con altri beni;
 - rilascio di un buono acquisto.

ELEMENTI

- La procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario, quali:
 - le generalità del **soggetto acquirente**;
 - l'ammontare del **prezzo rimborsato**;
 - i dati di riferimento del documento certificativo dell'**operazione originaria**;
 - il **numero di identificazione** attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

A ciò si aggiunga il supporto offerto dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono, se correttamente tenute, di conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita.

- Ne consegue, quindi, che sono garantite le informazioni di solito desumibili dal contenuto della fattura e della nota di variazione.
- Resta inteso che l'Amministrazione Finanziaria, nell'attività di controllo, deve essere messa in condizione di ricostruire la vicenda di ogni singola operazione economica e che la stessa trovi perfetta rispondenza nell'ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate.

